

DECISIONE (UE) 2021/1081 DELLA COMMISSIONE

del 28 giugno 2021

recante modifica della decisione (UE) 2018/1220 relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, in particolare l'articolo 143, paragrafo 4 ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2018/1220 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce il regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (2) La Commissione ha fissato al 1° giugno 2021 la data in cui la Procura europea assume i compiti di indagine e azione penale ⁽³⁾ ad essa conferiti dal regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio ⁽⁴⁾. È pertanto opportuno definire le modalità pratiche per una cooperazione stretta tra l'istanza e la Procura, tenuto conto delle modalità di cooperazione stabilite tra la Commissione europea e la Procura europea nell'accordo di cui all'articolo 103, paragrafo 1, del predetto regolamento.
- (3) Al fine di garantire la continuità del funzionamento dell'istanza e quindi l'ininterrotta tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è opportuno precisare che il presidente dell'istanza continua a esercitare il suo mandato fino all'effettiva sostituzione, o almeno durante i primi mesi successivi alla fine del mandato.
- (4) È opportuno che le condizioni minime di funzione o di grado richieste per i supplenti dei membri dell'istanza che rappresentano la Commissione europea siano allineate a quelle previste per i membri che rappresentano gli ordinatori responsabili. A tal fine tali condizioni dovrebbero essere fissate a livello del gruppo di funzioni «capounità» o equivalente.
- (5) La presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* al fine di garantire il funzionamento dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.
- (6) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2018/1220,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (UE) 2018/1220 è così modificata:

1. all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il presidente dell'istanza è nominato dalla Commissione per un mandato di durata quinquennale non rinnovabile a norma dell'articolo 143, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 a seguito di un invito a manifestare interesse. Il suo mandato decorre dalla data stabilita a tal fine nella decisione di nomina. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale serie C.

⁽¹⁾ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2018/1220 della Commissione, del 6 settembre 2018, relativa al regolamento interno dell'istanza di cui all'articolo 143 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 226 del 7.9.2018, pag. 7).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/856 della Commissione, del 25 maggio 2021, che stabilisce la data alla quale la Procura europea assume i suoi compiti di indagine e azione penale (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 100).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 30.10.2017, pag. 1).

